



Regolamento sul servizio degli ecovolontari

approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 28 novembre 2012 n. 15

Indice

INDICE	2
ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE	4
ART. 4 – REGISTRO DEGLI ECOVOLONTARI	5
ART. 5 – RICONOSCIMENTO	5
ART. 6 – COMPITI DELL’ECOVOLONTARIO E DIVIETI.....	6
ART. 6 – COMPITI DEL CONSORZIO	7
ART. 7 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI.....	8
ART. 8 – RECESSO E DECADENZA.....	8
ART. 9 – ASSICURAZIONI	8
ART. 10 – COINVOLGIMENTO DEI COMUNI.....	9
ALLEGATO A.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

Art. 1 – Finalità

1. Il regolamento disciplina l'operato del gruppo degli ecovolontari nonché i conseguenti adempimenti del CO.VA.R. 14.
2. Con l'istituzione del gruppo degli ecovolontari, il CO.VA.R. 14 intende contribuire alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e comportamenti corretti nella raccolta differenziata.

Art. 2 – Definizioni

1. Le seguenti definizioni si utilizzano per la corretta interpretazione e applicazione del regolamento:

- a) **ecovolontario**: persona fisica che, avendo compiuto la maggiore età e essendo residente o domiciliata in uno dei Comuni del CO.VA.R. 14, presta gratuitamente la propria opera di volontario per la promozione nei cittadini di una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e di comportamenti corretti nella raccolta differenziata dei rifiuti e che, a tal fine, ha formalmente aderito al gruppo istituito dal CO.VA.R. 14;
- b) **Consorzio**: CO.VA.R. 14, consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti costituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
- c) **Comune**: Comune membro del Consorzio;
- d) **gestore**: imprese incaricate dal consorzio dei servizi di raccolta differenziata e di pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico e del servizio di gestione dei centri comunali di raccolta;
- e) **CCR**: centro comunale di raccolta dei rifiuti o ecocentro realizzato e gestito ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e successive modifiche e integrazioni;
- f) **convenzione**: testo dell'accordo tra consorzio e ecovolontario o associazione di ecovolontari o comune riportato nell'allegato A;
- g) **regolamento**: il presente testo normativo.

Art. 3 – Requisiti e modalità di adesione

1. Le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, residenti o domiciliate in uno dei Comuni che compongono il Consorzio, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire per spirito di liberalità un contributo operativo gratuito, possono diventare ecovolontari.

2. Per acquisire la qualifica di ecovolontario e esercitare i correlati compiti, l'aspirante deve presentare una domanda scritta di adesione al Responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio nella quale indica:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d) dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento;
- e) dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di ecovolontario.

3. Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari già costituite alla data di entrata in vigore del regolamento e i Comuni che hanno già istituito alla data di entrata in vigore del regolamento gruppi di ecovolontari. Le associazioni e i Comuni presentano al Consorzio la domanda scritta di adesione che deve essere firmata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Nella domanda devono essere indicati, per ciascun volontario che presterà il servizio, i seguenti dati e informazioni:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento e l'impegno di garantirne il rispetto da parte di coloro che presteranno il servizio di ecovolontari.

4. Per le domande di cui ai commi 2 e 3, il Consorzio mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso il proprio Ufficio tecnico e sul sito internet istituzionale www.covar14.it nonché presso gli Uffici tecnici dei Comuni.

5. Sull'accoglimento della domanda decide il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio.

6. Per il perfezionamento dell'adesione, l'aspirante persona fisica, l'associazione o il Comune devono sottoscrivere la convenzione che è riportata all'Allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento.

Art. 4 – Registro degli ecovolontari

1. Presso l'Ufficio tecnico del Consorzio è istituito il registro degli ecovolontari nel quale, dopo la sottoscrizione della convenzione, sono annotati:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d) denominazione, sede legale, sede operativa dell'associazione degli ecovolontari;
- e) nome e indirizzo del Comune;
- f) data dell'iscrizione;
- g) data del recesso o della decadenza.

2. Le associazioni e i Comuni indicati all'art. 3, comma 3, sono tenuti a aggiornare costantemente l'elenco dei volontari che prestano il servizio di ecovolontariato dando tempestiva comunicazione di ogni variazione al Responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio.

Art. 5 – Riconoscimento

1. Il Consorzio consegna a ciascun ecovolontario una divisa composta da giubbotto e cappellino recanti i segni distintivi del Consorzio stesso e la dicitura "ecovolontario".

2. Il Consorzio consegna, inoltre, a ciascun ecovolontario una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'ecovolontario oltre ai segni distintivi del Consorzio stesso.

Art. 6 – Compiti dell'ecovolontario e divieti

1. L'ecovolontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente perché aspira a cooperare con il Consorzio e con i Comuni alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Tra il Consorzio e l'ecovolontario o le associazioni e i Comuni che li rappresentano non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione.
3. L'ecovolontario presta il proprio servizio nel Comune di residenza.
4. L'ecovolontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.
5. L'ecovolontario riconosce il ruolo di coordinamento del Consorzio e si impegna, per quanto a lui possibile, a aderire alle proposte di intervento rivoltegli dal Consorzio stesso.
6. L'ecovolontario può:
 - a) diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani nei diversi ambienti di vita nei quali si trova;
 - b) partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Consorzio e dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
 - c) partecipare in qualità di esperto, su invito dell'amministratore del condominio, a assemblee condominiali per divulgare informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - d) segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
 - e) verificare le condizioni estetiche delle isole ecologiche stradali e la presenza di rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori;
 - f) segnalare disservizi del gestore;
 - g) segnalare comportamenti scorretti nella raccolta differenziata.
7. Nell'esercizio dei compiti indicati al comma 6, l'ecovolontario non può:
 - a) raccogliere e trasportare rifiuti;
 - b) ispezionare i CCR o manipolare i rifiuti presenti presso gli stessi, sia quelli già depositati sia quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
 - c) eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;

- d) emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
- e) richiedere le generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- f) fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- g) compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla Legge una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto di rifiuti).

8. L'ecovolontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.

9. L'ecovolontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Consorzio. L'ecovolontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

Art. 6 – Compiti del Consorzio

1. Oltre a quanto previsto da altre norme del regolamento, il Consorzio:

- a) organizza periodicamente incontri di formazione e di aggiornamento per gli ecovolontari;
- b) organizza periodicamente incontri con gli ecovolontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento dell'operato degli ecovolontari stessi;
- c) segnala agli ecovolontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari e così via;
- d) istituisce un indirizzo di posta elettronica esclusivo per comunicare con gli ecovolontari;
- e) risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli ecovolontari entro il termine ordinario di cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a meno che la complessità della materia non richieda un tempo maggiore;
- f) dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli ecovolontari;
- g) provvede a verificare le segnalazioni degli ecovolontari e a prendere le decisioni conseguenti.

Art. 7 – Comunicazioni e segnalazioni

1. Le comunicazioni tra Consorzio e ecovolontari possono avvenire per posta elettronica all'indirizzo dedicato oppure per fax o per lettera ordinaria o per telefono ai recapiti indicati nella convenzione. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche all'assessore all'ambiente del Comune nel quale l'ecovolontario risiede.
2. Le comunicazioni riferite a segnalazioni di disservizi e di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti devono essere eseguite solo in forma scritta.

Art. 8 – Recesso e decadenza

1. L'ecovolontario o l'associazione o il Comune che lo rappresentano sono liberi di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone comunicazione scritta al Consorzio.
2. La qualifica di ecovolontario decade qualora l'ecovolontario non rispetti i divieti indicati all'art. 5, comma 7, del regolamento oppure quando tenga un comportamento scorretto o offensivo verso chiunque nell'esercizio della sua opera di volontariato. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Consorzio valuta la documentazione riguardante il fatto, convoca l'ecovolontario per conoscere la sua versione. Il Consorzio, a seguito dell'audizione dell'ecovolontario, ha piena autonomia di decisione e di pronunciare la decadenza.

Art. 9 – Assicurazioni

1. Il Consorzio assicura gli ecovolontari, anche quelli appartenenti alle associazioni e ai gruppi comunali indicati all'art. 3, comma 3, contro i rischi di responsabilità civile e di infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.

Art. 10 – Coinvolgimento dei Comuni

1. Il Consorzio tiene costantemente informati i Comuni di tutte le iniziative che coinvolgono gli ecovolontari.